COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

56.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori POLLIDORO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; SCEVAROLLI ed altri: CROLLALANZA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (*Approvate in un testo unificato dal Senato*) (1791);

OLIVI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (391);

FERRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (714);

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme-quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770);

GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (826);

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27
BIANCHINI GIOVANNI CARLO 9, 10, 11
BONETTI ANDREA 14, 16, 18
CERRINA FERONI GIAN LUCA . . 14, 19, 22, 26
DONAZZON RENATO . . 6, 8, 9, 11, 17, 21, 26
FACCHETTI GIUSEPPE 5, 8, 18
FERRARI MARTE 14
GIOVANNINI ELIO 3, 20
GRASSUCCI LELIO . . . 3, 10, 11, 18, 20, 22, 24
RIGHI LUCIANO, *Relatore* 6, 7, 9 10, 11, 13, 14, 15, 18 19, 21, 22, 23, 25, 26
SACCONI MAURIZIO 4, 8, 16, 19, 21
SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 6, 9 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 26
SENALDI CARLO 12, 15
VISCARDI MICHELE 5, 11, 12, 17, 20, 24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollanza ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (Approvata dal Senato) (1791); Olivi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (391); Ferrari Marte ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (714); Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: Norme-quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770); Garocchio ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (926); Righi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato », già approvate in un testo unificato dal Senato nella seduta del 31 maggio 1984; dei deputati Olivi ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Ferrari Marte ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: « Norme-quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane »; Garocchio ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Righi altri: « Legge-quadro per l'artigianato ».

Ricordo che abbiamo assunto come testo base la proposta di legge n. 1791; ricordo altresì che nella precedente seduta sono decaduti tutti gli emendamenti all'articolo 4, fino al 4. 9 compreso. Riprendiamo, quindi, la discussione a partire dall'emendamento 4. 10 presentato dall'onorevole Facchetti, del quale do nuovamente lettura:

Dopo il comma c) *aggiungere le seguenti parole*: « purché in ognuno degli esercizi dell'ultimo triennio di attività, il costo del lavoro non sia stato inferiore all'80 per cento del valore aggiunto prodotto dall'impresa.

Si intendono per valore aggiunto la differenza tra il volume di affari e il totale degli acquisti ed importazioni, e per costo del lavoro le spese per le retribuzioni, desumibili sulla base delle denunce annuali IVA o da altre documentazioni equivalenti ».

4. 10.

Non essendo presente il proponente, propongo di considerarlo decaduto.

ELIO GIOVANNINI. Faccio mio l'emendamento 4. 10.

LELIO GRASSUCCI. Desidero intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 4. 10. Dai giornali di ieri e di oggi risulta che il vertice della maggioranza, riunito presso la Presidenza del Consiglio, dovrebbe giungere rapidamente alla soluzione di una serie di problemi, tra i quali emerge in via prioritaria l'approvazione della legge-quadro per l'artigianato. L'impressione che si è ricavata (non solo da parte del partito comunista, ma anche dei commentatori politici) è che il risultato di queste decisioni appare profondamente legato a valutazioni congiunturali e soprattutto elettoralistiche. I colleghi di questa Commissione sanno che il ritardo nell'approvazione di questo provvedimento

non deriva da intralci di carattere procedurale e parlamentare, cioè dal cattivo funzionamento del Parlamento, né da una posizione ostruzionistica o ricattatrice dell'opposizione. Il gruppo comunista infatti (e non solo esso, ma anche alcune forze interne alla maggioranza) riteneva che questo provvedimento potesse essere approvato rapidamente, senza sottoporlo nuovamente all'esame del Senato; ma i problemi e le contraddizioni all'interno della maggioranza hanno causato dei ritardi.

A questo punto la maggioranza può seguire due strade: la prima è quella di essere coerente con le dichiarazioni fatte all'indomani del vertice, cioè coerente con l'idea di una rapida approvazione di questo provvedimento, dimostrando in tal modo che le conclusioni di quel vertice non sono elettoralistiche e volte ad acquisire consensi, ma rappresentano una reale esigenza. Conseguentemente, se si percorre questa strada, la nostra opinione è che la maggioranza dovrebbe ritirare tutti gli emendamenti presentati agli articoli 4 e seguenti, per concludere rapidamente l'*iter* di questa proposta di legge.

La seconda strada per la maggioranza è quella di continuare la discussione mantenendo gli emendamenti presentati, e di conseguenza modificando la stragrande maggioranza degli articoli. Ciò comporterebbe uno stravolgimento del testo, che pure è unitario perché votato da tutti i gruppi al Senato.

La responsabilità, quindi, dipende dalla maggioranza; noi siamo favorevoli alla prima ipotesi: i colleghi della maggioranza riflettano un attimo, ritirino tutti gli emendamenti per approvare rapidamente il testo senza rinviarlo al Senato, o rinviandovelo solo per un breve esame. Se la maggioranza dovesse scegliere la seconda strada, si porrebbe il problema se sia effettivamente opportuno il mantenimento della sede legislativa per un provvedimento che risulterebbe profondamente modificato rispetto al testo del Senato. Su tali questioni la maggioranza deve riflettere.

MAURIZIO SACCONI. Apprezzo il fatto che la maggioranza, nel corso del recente vertice, abbia ribadito la volontà di giungere tempestivamente all'approvazione di questo provvedimento, tanto atteso e tanto a lungo esaminato dai due rami del Parlamento nel corso di più legislature. L'atteggiamento che il gruppo parlamentare socialista assunse all'inizio dell'esame del provvedimento in questa Camera fu quello della conferma del testo del Senato, per evitare che la ricerca del meglio si traducesse in un rinvio dell'approvazione del testo. Tuttavia, insieme ai colleghi del gruppo comunista, convenimmo sulla possibilità di apportare alcune modifiche, senza cambiare nella sostanza il testo approvato dal Senato.

Ora, al punto cui siamo giunti, non si può dire che siano state introdotte modifiche sostanziali all'articolato, tali cioè da snaturare la volontà espressa dal Senato. La situazione è diversa, invece, per quanto riguarda il numero degli addetti perché, anche in base ai nuovi accordi sindacali relativi all'apprendistato ed alla normativa recentemente emanata in proposito, l'aver introdotto incentivi all'assunzione di apprendisti comporterà per le imprese artigiane la possibilità di usufruire dei nuovi limiti massimi. Trattandosi dunque di una norma non restrittiva delle possibilità di espansione dello stesso, tale modifica non può essere considerata in senso negativo per questo settore.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dall'emendamento 4. 10, riprese dall'onorevole Giovannini, siamo in presenza di un criterio che in via di principio era stato accettato da tutti i gruppi parlamentari. In pratica però tale criterio viene negato non esistendo le condizioni per determinarlo; l'incontro con le organizzazioni sindacali ha infatti consentito di verificare che tale criterio, per essere introdotto, dovrebbe essere rapportato ad una quota talmente bassa da non essere comunque efficiente, a parte un problema non risolvibile, relativo alle differenze esistenti fra impresa familiare ed impresa non familiare.

Dunque l'aver abbandonato questo criterio – da parte nostra, ma credo anche da parte di alcuni colleghi della maggio-

ranza – consegue alla verifica in via di fatto delle difficoltà pratiche di attuazione, senza con ciò voler negare l'utilità di considerare il criterio del valore aggiunto. Non si tratta dunque di una contrapposizione di principio.

Qualora il contrasto che probabilmente sorgerà sui criteri di designazione o elezione per la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato dovesse essere superato, non sarà certo la diversità di opinioni in merito al criterio del valore aggiunto a far considerare snaturato il provvedimento. Del resto, al Senato, la Commissione si era espressa in un modo, ma in aula la maggioranza è stata battuta: se dunque modificassimo il testo che ci è pervenuto non potremmo neppure parlare di un vero e proprio contrasto con l'altro ramo del Parlamento.

Ribadendo l'utilità del provvedimento al nostro esame, che riveste anche carattere d'urgenza, auspico che sia lasciato da parte ogni intento elettoralistico affinché la Commissione possa giungere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento stesso.

Credo infine che, dalle considerazioni che ho finora svolto, emerga la motivazione del nostro voto contrario all'emendamento in discussione.

GIUSEPPE FACCHETTI. Mi scuso se, data la contestualità dei lavori in aula, non sono stato presente al momento in cui il presidente ha dato lettura dell'emendamento 4. 10, da me presentato. Mantengo comunque la mia firma come proponente.

Entrando nel merito, vorrei richiamarmi alle considerazioni del collega Sacconi, quando giustamente rilevava che stiamo compiendo uno sforzo positivo. Quale che sia l'opinione sui singoli aspetti del provvedimento, sarebbe una drammatizzazione inopportuna considerare che eventuali cambiamenti del testo – del tipo di quelli già intervenuti – suonino come provocazione nell'ambito delle varie parti politiche o addirittura nei rapporti fra maggioranza e minoranza. Prova ne è che un emendamento presentato da chi fa parte della maggioranza è stato poi fatto proprio da chi non ne fa parte e su di esso assistiamo ad uno sforzo di approfondimento da parte di tutti i colleghi e ciò al fine di migliorare il provvedimento, non certo di acuire le contrapposizioni. Da questo punto di vista, invito i colleghi a vedere nel mio emendamento uno sforzo per migliorare il testo dell'articolo, e a non considerare le modifiche introdotte all'articolo 3 e quelle presentate all'articolo 4 come ripercussioni negative sul contenuto dei successivi articoli.

Con l'emendamento presentato, mi sono sforzato di costituire una normativa più adatta ad inquadrare la situazione dell'impresa artigiana di oggi, rispetto a quella che poteva essere una trentina di anni fa: e spero che i colleghi vorranno apprezzare tale sforzo, dal momento che si può realisticamente pensare che per molti anni ancora non avremo una nuova edizione di questa legge-quadro. Pertanto, invito la Commissione ad approvare l'emendamento che ho predisposto, scusandomi ancora se per motivi tecnici non sono potuto intervenire sin dall'inizio alla sua discussione.

PRESIDENTE. Essendo intervenuto prima della votazione, l'onorevole Facchetti può senz'altro mantenere la sua firma.

MICHELE VISCARDI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giovannini e Facchetti 4. 10.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Righi 4. 11. Ne do lettura:

Sostituire il punto 1) *del secondo comma con il seguente*:

« 1) non sono computati per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio

1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; ».

4. 11.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Ho proposto questo emendamento in quanto il punto 1) del secondo comma presenta un'imperfezione: infatti, il testo, così com'è, è in contraddizione con la facoltà che con questo stesso secondo comma diamo alle aziende artigiane di non computare, per un certo periodo di tempo, gli apprendisti passati in qualifica; questa contraddizione risulta dalla frase: « fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo ». Occorrerebbe quindi eliminare questa frase; nel frattempo, però, il problema è stato discusso dalla Commissione lavoro, che prevede di non effettuare il computo per un periodo di due anni, indifferentemente, mentre facevamo tale previsione solo con riferimento alle zone insufficientemente sviluppate e al Mezzogiorno. Con questo emendamento si manifesta quindi l'opportunità di uniformarsi a quanto si sta decidendo in sede di Commissione lavoro: esso ripropone, pari pari ma in modo semplificato, il testo in discussione presso quella Commissione, e dà praticamente maggiori possibilità di assunzione di manodopera.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole a questo emendamento.

RENATO DONAZZON. Il gruppo comunista è favorevole all'emendamento presentato dal relatore, in quanto il mantenimento di due anni, anziché di un anno, per non computare gli apprendisti passati in qualifica, consente alle aziende che superano il numero di dipendenti previsto di governare meglio i processi interni.

Noi, quando gli emendamenti non stravolgono l'articolato, siamo disposti a votarli: certo, l'interpretazione sullo stravolgimento o meno apportato da un emendamento è soggettiva, ma noi pensiamo che le modifiche finora approvate tendano ad un sostanziale mutamento del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Righi 4. 11.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Albo delle imprese artigiane*).

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono la iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritte nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il relatore, onorevole Righi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'iscrizione al suddetto albo è sostitutiva a tutti gli effetti dell'iscrizione al citato registro delle ditte; le successive denuncie di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ».

5. 1.

L'onorevole Massari ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole: « delle imprese artigiane » *aggiungere le seguenti*: « e la relativa certificazione, aggiornata ogni novanta giorni, è sostitutiva di ogni altra documentazione richiesta dai pubblici uffici per adire a gare pubbliche, salvo quella relativa agli albi nazionali dei costruttori o simili, se necessarie ai sensi di legge ».

5. 2.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Per quanto concerne lo emendamento 5. 2, non essendo presente il proponente, s'intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane*).

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo ed il quarto comma.

6. 1.

L'onorevole Donazzon ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « anche in forma di cooperative, costituite », *sopprimere la seguente*: « esclusivamente ».

6. 2.

L'onorevole Bianchini ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 6, dopo la parola: « agevolazioni », *aggiungere la seguente*: « creditizie ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente: « Ai consorzi ed alle società consortili di cui al precedente comma, possono essere estese le agevolazioni previste dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e nella misura massima prevista dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1981, n. 240 ».

6. 3.

Il relatore, onorevole Righi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 6, dopo la parola: « agevolazioni », *aggiungere le seguenti*: « creditizie, fiscali e contributive ».

6. 4.

Dopo il terzo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente: « Ai consorzi ed alle società consortili di cui al precedente comma, possono essere estese le agevolazioni previste dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nella misura massima prevista dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1981, n. 240.

Non è consentito il cumulo per le agevolazioni statali e regionali ».

6. 5.

All'articolo 6, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni ».

6. 6.

GIUSEPPE FACCHETTI. Ritiro il mio emendamento 6. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Donazzon 6. 2.

RENATO DONAZZON. Con questo emendamento si intende sopprimere la parola: « esclusivamente » dal primo comma dell'articolo, con riferimento ai consorzi anche in forma di cooperative. I colleghi sanno, infatti, che è difficile che i consorzi artigiani siano composti esclusivamente di imprese artigiane. Così, nel caso che nei consorzi figurino imprese commerciali, industriali, e comunque non artigiane, si avrebbe automaticamente la cancellazione dall'albo.

Si tratta, insomma, nello spirito delle successive disposizioni, di consentire la possibilità di consorzi misti, cioè comprendenti anche imprese non artigiane, in misura non superiore ad un terzo.

MAURIZIO SACCONI. Sono lieto che sia stata presentata questa modifica: anche i colleghi comunisti, infatti, ricorderanno che nella passata legislatura, quando esa-

minammo il testo in prima lettura, io presentai un emendamento inteso appunto a comprendere i consorzi misti (ma il gruppo comunista incontrò molta difficoltà a discutere questa proposta). Noi temevamo, infatti, che la norma che si voleva approvare compromettesse la tendenza che il mercato stimolava, cioè la creazione di consorzi misti tra imprese artigiane e imprese di media dimensione, che spesso è opportuno si aggreghino in attività consortili. Questo corollario sembra utile nei termini descritti; l'esperienza che in alcune regioni già si è fatta al riguardo è molto positiva, e pertanto il mio parere sull'emendamento 6. 2 non può che essere favorevole.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 6. 2.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 2.

(*È approvato*).

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Bianchini 6. 3, esprimo parere favorevole, però nel contempo ritiro l'emendamento 6. 5, la cui prima parte è identica all'emendamento Bianchini; la seconda parte risponde alla esigenza di non consentire il cumulo di agevolazioni statali e regionali, per evitare cioè che, per una stessa operazione, vi sia il contributo dello Stato e, contemporaneamente, quello delle regioni. Era stato osservato infatti che ciò potrebbe dare adito ad equivoci, perché in base alla legge n. 349 è prevista la possibilità, da parte delle regioni, di integrazioni che possano andare al di là del *plafond* stabilito dalle leggi statali.

Pertanto, ancorché vi sia la presunzione che ciò possa dare adito ad interpretazioni restrittive, il relatore è stato indotto a ritirare l'emendamento 6. 5.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dato che abbiamo emendato il primo comma, l'emendamento Bianchini 6. 3 parrebbe superfluo, perché l'iscrizione nell'albo – sia pure in una sezione speciale – automaticamente estende il beneficio delle forme agevolative creditizie. Comunque, qualora il presidente ritenga di porlo in votazione, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che la concessione di agevolazioni sia automatica. Poiché si opera a favore di tutte le imprese iscritte all'albo, se i consorzi sono iscritti all'albo, hanno diritto alle facilitazioni. Per questo motivo ritengo che l'emendamento sia superfluo.

RENATO DONAZZON. Concordo con quanto hanno affermato il sottosegretario ed il presidente, perché non serve modificare a tutti i costi gli articoli; invito pertanto il collega Bianchini a ritirare lo emendamento, perché è superfluo.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. La mia preoccupazione riguardava l'estensione ai consorzi delle agevolazioni concesse alle imprese artigiane sul fronte delle vendite dirette. Oggi le imprese artigiane non sono sottoposte alla legislazione commerciale; nel momento in cui la normativa si estende anche ai consorzi, questo significa che – per esempio – dieci imprese artigiane che producono mobili si uniscono ed entrano nel sistema distributivo senza le regole di tale sistema. Il secondo comma dell'articolo 6 così recita: « Ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane »; tra le agevolazioni ci sono anche le vendite dirette, e questa è la mia preoccupazione. Oggi l'impresa artigiana che vende direttamente i propri prodotti ha tra le agevolazioni quella di non essere sottoposta all'iscrizione, e su questo sono d'accordo; ma « ai consorzi » che

significato ha? Che, come ho detto prima, più imprese artigiane possono mettersi insieme ed entrare nel sistema distributivo.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. L'articolo 6 approvato dal Senato parla di agevolazioni in senso assoluto; il mio emendamento 6. 4 precisa che si tratta di agevolazioni creditizie, fiscali e contributive.

MAURIZIO SACCONI. Ringrazio l'onorevole Bianchini di aver illustrato il suo emendamento, perché in tal modo mi sono convinto di essere contrario ad esso. Non sono per la massima liberalizzazione di un commercio che è già troppo parcellizzato e diffuso; che, poi, nel settore del mobile, dove c'è una distribuzione poco professionale e foriera di evasione fiscale, possano invece inserirsi operatori professionali frutto di consorzi tra attività artigiane, mi pare un fatto positivo. Sono pertanto contrario ad una limitazione di questo tipo.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Ritiro lo emendamento 6. 3, in quanto sono favorevole all'emendamento 6. 4 del relatore.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento 6. 4.

LELIO GRASSUCCI. Ritengo che l'emendamento 6. 4 dovrebbe essere ritirato, perché le agevolazioni di cui si parla nel testo sono quelle previste dalle leggi emanate; allora noi citiamo le leggi che vogliamo escludere, altrimenti non capisco come facciamo a limitare le agevolazioni chiamandole « creditizie, fiscali e contributive ». Se si vuole limitare la possibilità da parte dell'impresa artigiana o del consorzio di imprese artigiane di esitare i prodotti, il discorso non deve essere posto in questi termini. La possibilità di vendere prodotti non è una agevolazione, ma un diritto soggettivo insito nella natura dell'impresa artigiana; non possiamo dire che si tratta di una agevolazione che dobbiamo escludere dalle agevolazioni concesse all'impresa artigiana. Dovremmo allora cambiare la natura giuridica dell'impresa. Se si voleva limitare il diritto soggettivo, bisognava farlo quando abbiamo definito l'impresa artigiana: non si tratta infatti di una agevolazione, bensì di un diritto. È per questa ragione che siamo contrari all'emendamento, che riteniamo debba essere ritirato.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Pur comprendendo le argomentazioni dell'onorevole Grassucci, vorrei ricordare che abbiamo appena votato l'articolo 5 con il quale si consente all'azienda artigiana, nei locali di produzione o ad essi contigui, di vendere direttamente, o in alternativa di offrire prestazioni e servizi, in esenzione agli obblighi di cui alla legge n. 426 sul commercio. La precisazione che si propone all'articolo 6 segue la medesima logica, cioè di evitare in sostanza che si crei una rete alternativa commerciale; a tal fine si cerca di mantenere le possibilità di agevolazione entro determinati limiti, precisando che il riferimento è alle agevolazioni creditizie, fiscali e contributive.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole a questa modifica, rendendomi conto delle preoccupazioni del collega Bianchini e del relatore. La questione potrà trovare migliore accoglienza in sede di riforma del commercio e quindi l'emendamento 6. 4, che puntualizza la questione, mi trova d'accordo.

PRESIDENTE. A mio avviso si tratta di una precisazione inutile, perché la normativa vigente per il commercio prevede che la vendita si svolga nei locali di produzione o ad essi contigui: è difficile che un consorzio costituito da più aziende possa vendere i prodotti nei locali contigui.

MAURIZIO SACCONI. Vorrei ribadire l'invito a ritirare questo emendamento, anche in considerazione di quanto testé

rilevato dal presidente. Ritengo inoltre che non si debba inibire questo tipo di vendite e che non si debbano escludere dalla disciplina che stiamo emanando quelle attività consortili che eventualmente potessero costituirsi.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Mantengo l'emendamento, ma mi rimetto alla volontà della Commissione.

LELIO GRASSUCCI. Anch'io sono del parere che questo emendamento sia inutile. Se poi non dovesse risultare superfluo, otterrebbe un risultato che certamente non è quello perseguito dai colleghi: potrebbe cioè scoraggiare la formazione di consorzi che invece, di fronte all'attuale andamento del mercato, costituiscono una forma di aggregazione positiva anche per il rilancio delle capacità professionali del settore.

MICHELE VISCARDI. In base alla normativa che il presidente ha poc'anzi richiamato, già sono previste le condizioni in base alle quali è possibile per il singolo artigiano dar luogo a vendita diretta. Stando così le cose, mi sembra che il testo dell'articolo sia sufficientemente chiaro e qualsiasi ulteriore precisazione possa costituire una forzatura che non corrisponde alla volontà delle varie parti politiche.

Il relatore, quale proponente dell'emendamento, non credo che possa rimettersi alla Commissione: o lo ritira ovvero, contro il parere dei gruppi di maggioranza, insiste per la votazione.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Prima che il relatore decida, vorrei sottolineare che ho ritirato il mio emendamento, di analogo tenore rispetto a quello del relatore, non tanto per limitare le agevolazioni per le imprese artigiane, quanto per evitare che i consorzi di vendita siano sottratti alla disciplina vigente per l'esercizio della distribuzione commerciale.

Come ha giustamente fatto presente il sottosegretario, la questione potrà trovare una utile regolamentazione nella riforma della legge n. 426 e perciò, anche considerando che la normativa vigente stabilisce precise condizioni per la vendita, che di fatto restringono la possibilità concreta che un consorzio di produzione diventi un consorzio di vendita, la preoccupazione mia e del relatore può non sussistere. Si tratta, dunque, di un problema del quale non faccio una questione di principio, ribadendo la necessità di evitare che in modo surrettizio si approvino norme che poi si dimostrano di segno contrario rispetto alle linee di programmazione settoriale di ciascuna forza politica. Voglio dire all'amico Sacconi che la proposta di legge del suo partito, presentata al Senato, è molto più programmatoria e restrittiva di quella presentata dalla democrazia cristiana, e così pure quella del gruppo comunista. Lungi da noi il voler limitare l'attività consortile di vendita e l'attività distributiva: noi abbiamo un disegno più ampio rispetto a quello di altri partiti. Proprio per questi motivi, invito anch'io il relatore a ritirare il suo emendamento.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Pur essendo intimamente convinto della bontà dello emendamento, prendendo atto della realtà emersa dalla discussione, non mi resta che ritirare il mio emendamento 6. 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Righi 6. 6.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Questo emendamento ha solo il fine di evitare le contestazioni più volte avanzate dall'INPS, e assicura agli associati ai consorzi in oggetto l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 e successive modificazioni ed integrazioni.

RENATO DONAZZON. Questo emendamento mi lascia perplesso, e vorrei che il relatore mi facesse un esempio concreto delle difficoltà verificatesi. Laddove sorgessero problemi da parte dell'INPS, essi dovrebbero essere risolti in via burocratica ed amministrativa, in quanto attualmente i soggetti in questione hanno diritto all'iscrizione. Non riesco quindi a

comprendere perché il relatore insista nell'aggiungere questa disposizione, che è del tutto superflua, e mi dichiaro contrario all'emendamento.

MICHELE VISCARDI. Per la verità, questo emendamento è stato sollecitato dall'INPS perché, nella ridefinizione, attraverso una legge-quadro, dei consorzi, si vogliono evitare dubbi, ai fini dell'inquadramento - e quindi delle agevolazioni previdenziali previste dalla legge n. 463 -, circa la distinzione tra singole imprese artigiane e consorzi. Ecco perché più avanti, nel definire i consorzi artigiani, e con riferimento alle provvidenze regionali, si fa riferimento anche ad una composizione non esclusiva di imprese artigiane, ma comprendente aziende estranee, in misura non superiore ad un terzo.

Nel momento in cui singole imprese convergono in una unità aziendale, avente per scopo attività consortili artigiane, possono sorgere problemi, in sede di inquadramento, sulla necessità di dissociare l'inquadramento del consorzio rispetto all'inquadramento delle imprese. Insomma, lo emendamento è da intendersi come un chiarimento della norma: noi non abbiamo problemi ad approvarlo o meno; solo, teniamo presente che è stato sollecitato dall'istituto che poi deve applicare la legge.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento non tocca la sostanza della norma, non essendo estensivo né limitativo, possiamo considerarlo solo come un'interpretazione autentica.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole all'emendamento.

CARLO SENALDI. Mi sembra che, prima di votare questo articolo, dovremmo riflettere sul contenuto e sulla sua coerenza o meno con quanto disposto nel precedente articolo 3. In quest'ultimo stabilivamo dei limiti precisi, qui prevediamo la possibilità che le imprese artigiane possano costituirsi in cooperative e consorzi di cooperative. Non so, inoltre, se abbiamo ben considerato che oggi le imprese artigiane non sono più un insieme di piccoli bottegai, ma hanno una veste più ampia e apporti di manodopera e di macchine assai rilevanti. Molti aspetti, perciò, vanno considerati più attentamente, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge Visentini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Righi 6. 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio*).

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il relatore, onorevole Righi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla fine del 1° comma dell'articolo 7, aggiungere le parole: « e provvede alle relative certificazioni ».

7. 1.

Dopo il 3° comma dell'articolo 7, aggiungere il seguente: « Il provvedimento di cancellazione dell'impresa artigiana dall'Albo non ha efficacia retroattiva ».

7. 2.

Alla fine del 4° comma dell'articolo 7, dopo le parole: « entro sessanta giorni », *aggiungere le seguenti*: « e che fanno stato ad ogni effetto ».

7. 3.

L'onorevole Bonetti ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del quarto comma dell'articolo 7, dopo le parole: « entro sessanta giorni » *aggiungere le parole*: « e che fanno stato ad ogni effetto ».

7. 4.

Il relatore, onorevole Righi, ha presentato, altresì, i seguenti emendamenti:

Alla fine del quarto comma dell'articolo 7 aggiungere le parole: « Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione ».

7. 5.

Alla fine del quinto comma dell'articolo 7 aggiungere: « , anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati ».

7. 6.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 7. 1, anche tenendo presente le osservazioni fatte dal collega Donazzon.

Per quanto concerne il mio emendamento 7. 2, esso intende eliminare un elemento di contenzioso, con riferimento all'azione dell'INPS. Il terzo comma dell'articolo, infatti, prevede che « la commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane »: ora, al momento della cancellazione, scattano vari effetti, compresi quelli previdenziali. La disposizione che vuole introdurre l'emendamento è già presente nelle norme generali, ma qui ha il senso di un opportuno chiarimento.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Quando l'INPS dichiara la deca-

denza da un elenco e, quindi, l'iscrizione in un altro, chiarendo le motivazioni, fa scattare anche la data da cui questo si verifica. Una disposizione del genere mi sembra quindi inutile ed inopportuna, in quanto si andrebbe ad interferire in una prassi che contempla casi del genere, e si incostituirebbe un'eccezione ad un sistema che è generale. Non ritengo, perciò, di esprimere parere favorevole, ma mi rimetto alla decisione della Commissione.

ANDREA BONETTI. Faccio rilevare che con l'emendamento 7. 2 si intende definire qual'è il momento in cui un'impresa viene cancellata dall'albo delle imprese artigiane, se è il momento in cui la commissione adotta il provvedimento di cancellazione oppure il momento in cui vengono a mancare i requisiti. Fino ad ora si è applicato il secondo criterio, e questa cancellazione aveva delle conseguenze per l'azienda. Ritengo che chi può avere un interesse a mantenere l'efficacia retroattiva della cancellazione siano gli istituti previdenziali, che vogliono far mancare l'iscrizione dal momento in cui mancano i requisiti. Dato che l'INPS ha la possibilità di poter verificare qual è il momento in cui vengono a mancare i requisiti, penso che potrebbe rendere più efficiente i propri uffici in maniera tale da trasmettere tempestivamente le comunicazioni alla commissione provinciale per l'artigianato; nel testo del Senato si prevede che la commissione debba votare un provvedimento conseguente entro il termine di trenta giorni, mentre la legge 25 luglio 1956, n. 860, non fissava alcun termine. L'aver fissato un termine per dare una risposta può mettere l'INPS in condizioni di fare le comunicazioni con tempestività. Stabilire l'efficacia retroattiva significa voler sanzionare una certa inefficienza e lasciare che le cose rimangano sempre in questi termini, e che l'INPS continui a lavorare con inefficienza nelle sedi provinciali.

MARTE FERRARI. Questo emendamento mi sorprende, perché il relatore e la stessa Commissione non possono convalidare un fatto che non esiste. Ci sono delle situazioni anomale, per cui si creano degli interessi che non possono essere convalidati. Per questo motivo chiedo al relatore di ritirare l'emendamento 7. 2, per lasciare che le cose procedano in modo corretto verso i cittadini e verso le norme giuridiche del nostro paese.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Vorrei far rilevare al relatore che sono d'accordo con l'interpretazione critica che gli onorevoli Viscardi e Ferrari Marte hanno dato dell'emendamento 7. 2. Essendo definiti con precisione i parametri oggettivi dell'impresa artigiana che sono relativi alla sua dimensione, non può esistere uno stato di incertezza dell'imprenditore. Là dove c'è una violazione di questi requisiti, essa non nasce da uno stato di incertezza del diritto o da una discrezionalità rimessa ad un altro organo. Si pretende che l'imprenditore artigiano non compia una violazione, e nel momento in cui ciò avviene ne paga il prezzo.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. I colleghi avranno visto che sotto il testo dell'emendamento avevo scritto: « N.B. verificare », perché in realtà le preoccupazioni che qui sono state espresse erano anche del relatore, il quale per altro doveva anche tener conto di ciò che accade nella vasta periferia. Le argomentazioni dei colleghi mi hanno convinto, pertanto ritiro l'emendamento 7. 2.

Per quanto riguarda il mio emendamento 7. 3, vorrei sapere se ci sono obiezioni; si tratta di un rafforzamento del concetto di « costitutività » dell'impresa artigiana con l'iscrizione all'albo. Se esso è ritenuto superfluo vorrei che me lo si dicesse.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Forse è possibile approvare l'articolo 7 senza emendamenti; se questi sono superflui, dovrebbero essere ritirati.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Ci sono altri due emendamenti all'articolo 7 che riguardano la facoltà di ricorso da parte

degli organismi ispettivi; questi due emendamenti sono vivamente raccomandati dal Ministero del lavoro. Ritiro l'emendamento 7. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento Bonetti 7. 4, mi rimetto alla Commissione dopo le mie precedenti dichiarazioni.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 4.

(*È respinto*).

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole all'emendamento 7. 5 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 5.

(*È approvato*).

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole all'emendamento 7. 6 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Istruzione artigiana*).

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei princìpi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4.

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

L'onorevole Righi ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma dell'articolo 8 dopo le parole: « lettera *c*) dell'articolo 4 » *aggiungere le seguenti*: « ed a settori artigiani di particolare valore economico e sociale esplicitamente riconosciuti dalla programmazione regionale ».

8. 1.

L'onorevole Bonetti ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma dell'articolo 8 dopo le parole: « lettera *c*) dell'articolo 4 » *aggiungere le seguenti*: « ed a comparti artigiani di particolare valore produttivistico e sociale ».

8. 2.

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* Il testo dell'emendamento 8. 1 è stato elaborato in sede di comitato informale e con esso ci si preoccupa di estendere ai settori artigiani di particolare valore economico e sociale, esplicitamente riconosciuti dalla programmazione regionale, il riconoscimento di bottega-scuola. In tal modo, nell'ambito della legge n. 845, si intendeva dare

attuazione alla formazione professionale e all'istruzione artigianale.

MAURIZIO SACCONI. L'articolo 8 approvato dal Senato costituisce il frutto di una lunga discussione che si è svolta nel corso della passata legislatura anche in questo ramo del Parlamento e che ha visto contrapporsi due posizioni, l'una tendente a prevedere l'istituto della bottega-scuola per tutte le attività artigiane, l'altra complessivamente contraria ad un istituto del genere. Il punto di incontro fu trovato – alla Camera e poi al Senato – nel rapporto convenzionale della regione con le imprese che svolgono tali attività, perché non si tratta di individuare una volta per sempre la bottega-scuola e il relativo titolo di maestro artigiano, bensì di vedere come si concretizzi tale attività per un periodo convenzionale, e soltanto per quel periodo vale questo tipo di qualificazione. Trattandosi di un meccanismo particolare di incentivazione e di una configurazione specifica dell'attività di formazione si è sempre ritenuto di dover identificare nelle attività tradizionali e artistiche l'ambito di applicazione di questa particolarissima funzione formativa.

Introdurre ora quei settori di cui la programmazione regionale riconosce il particolare valore economico e sociale significa di fatto estendere questa disciplina a tutti i settori, perché è facile immaginare che le regioni individueranno una griglia amplissima di attività degne di riconoscimento.

Non condividiamo una programmazione regionale nei confronti dell'artigianato, una programmazione cioè di tipo settoriale, perché l'artigianato semmai merita un intervento diffuso, tendente a superare le diseconomie esterne. Tuttavia, per quanto riguarda il comparto dell'artigianato artistico e tradizionale, che spesso è il più trascurato e penalizzato, occorre una particolare attenzione soprattutto con riferimento alla continuità dell'impresa e quindi alla formazione professionale: è in questo senso che, facendo eccezione al nostro abituale orientamento, chiediamo che si concedano strumenti specifici perché l'artigianato artistico e tradizionale non sia di fatto penalizzato.

Dunque, ricordando che la lunga discussione svolta sull'argomento portò ad individuare un punto di incontro nel testo dell'articolo 8, invito il relatore a ritirare il suo emendamento affinché non si reintroduca una questione che verrebbe diversamente valutata dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. In concomitanza dei lavori dell'Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'emendamento 8. 1 del relatore.

ANDREA BONETTI. Innanzitutto vorrei far notare che l'emendamento 8. 2, di cui sono primo firmatario, è sostanzialmente uguale a questo emendamento del relatore, salvo il fatto che quest'ultimo introduce una più precisa indicazione delle competenze regionali sulla materia in oggetto. Sull'argomento vi è stato un ampio dibattito in sede di comitato ristretto, e quindi si è giunti alla formulazione dell'emendamento 8. 1 per salvaguardare alcune particolarità dell'impresa artigiana, soprattutto con riguardo alla sua funzione nella formazione, nell'istruzione e nell'occupazione dei giovani: problema quanto mai sentito, nell'attuale congiuntura economica e sociale.

Già in altre occasioni noi abbiamo sollevato il problema, e riconosciuto l'importante funzione, in proposito, delle imprese artigiane: ed appunto con questo emendamento si vuole offrire ai giovani una maggiore possibilità di occupazione all'interno di tali imprese.

È ben lungi da me l'idea di conferire un attributo onorifico di bottega-scuola a tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane: le regioni, invece, nell'ambito dell'autonomia che hanno in materia, tenendo conto di quali sono i settori da

incentivare, a seconda delle condizioni economiche del momento, possono individuare i comparti artigiani nei confronti dei quali è possibile un riconoscimento di bottega-scuola. Andando dunque al di là di una mera elencazione di attività tradizionali, s'intende con questo emendamento (su cui mi dichiaro favorevole) guardare al futuro, considerando i settori da incrementare per favorire l'occupazione giovanile, e facendo riferimento – con il richiamo alla programmazione regionale – a particolari valori economici e sociali, che possono essere differenziati da una regione all'altra.

RENATO DONAZZON. Condivido, nel merito, le osservazioni fatte dal collega Sacconi – e mi auguro che egli vorrà essere, nel prosieguo del dibattito, altrettanto zelante, come in questa occasione, nel difendere il testo del Senato –. Desidero però aggiungere, anche per rispondere al collega Bonetti, alcune considerazioni.

Non vorrei che ci nascondessimo dietro un dito, tirando in ballo, ogni volta che si discutono problemi come questo, l'occupazione giovanile, quando tutti sappiamo che questa non c'entra assolutamente niente, come non c'entra per quanto si riferisce all'articolo 4.

Ribadisco per l'ennesima volta che la occupazione giovanile si incrementa solo se le aziende hanno concreto interesse ad occupare i giovani: punto e basta. E mi lasciate dire queste cose voi, che siete per la libera iniziativa, e quindi le sapete meglio di me...

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei capire, invece, per quale economia è il collega Donazzon!

RENATO DONAZZON. Io sono per una società organizzata e disciplinata seriamente. Ma sono voluto intervenire perché voi, anche quando discutete dell'articolo 8, sollevate problemi che andrebbero discussi in altre sedi.

Ricordo che la legge n. 845, sulla formazione professionale, dà ampia autonomia alle regioni d'intervenire in materia di formazione ed aggiornamento professionale ed imprenditoriale. Inoltre, l'articolo 8, al secondo comma dice esplicitamente – ed è un fatto nuovo – che le imprese artigiane, singole ed associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, nel quadro degli indirizzi della programmazione. È la prima volta che introduciamo in una legge una facoltà del genere per le imprese artigiane, e la salvaguardia della priorità di alcune imprese, e della importanza di talune funzioni già è assicurata e garantita (voglio dirlo al collega Bonetti) dal secondo comma dell'articolo 8 e dalla legge n. 845. Invece, il limite per il riconoscimento della bottega-scuola si ricollega alla previsione del punto *c*) dell'articolo 4, laddove si parla dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. Si tratta di attività che vanno effettivamente salvaguardate, con vari sistemi – tra cui quello della bottega-scuola –, sostenendo le imprese e fornendo dei giovani (che hanno, in questo caso, costi economici rilevanti), per evitare lo esaurirsi di certi mestieri e tradizioni.

Per tutte queste considerazioni, occorrerebbe una riflessione sull'emendamento, cui mi dichiaro contrario, e che prego il relatore di ritirare.

MICHELE VISCARDI. A me pare di poter dire che l'emendamento 8. 1 non è tanto il frutto di una esigenza espressa dal relatore, perché in realtà egli ha fatto l'estensore materiale di una discussione e di un comune convenire nell'ambito del gruppo di lavoro informale che ha predisposto gli emendamenti; solo per questo motivo il relatore ha rappresentato la volontà unanime del gruppo. Mi pare che, alla luce di una diversa e più approfondita considerazione dei contenuti del secondo comma che consente alle regioni, nell'ambito della convenzione, di regolare il ruolo delle imprese artigiane e dei consorzi ai fini della formazione professionale, trovi una sua giusta collocazione la distinzione prevista al terzo comma per la

bottega-scuola riferita ad una parte dell'intero settore dell'artigianato. Vorrei far presente al relatore l'opportunità di prevedere ulteriori affermazioni relative al terzo comma, che di fatto restano solo delle indicazioni affatto vincolanti per il comportamento degli enti ai quali – ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione – è affidata l'istruzione artigiana. Si tratta di valutare l'opportunità di inserire una norma che non ha contenuto cogente.

GIUSEPPE FACCHETTI. Vorrei chiedere al relatore se è disposto a considerare questa estensione limitatamente al caso delle imprese di cui al punto *a*) dell'articolo 4; tale punto si riferisce alle imprese che non lavorano in serie. Mi sembra che le imprese che lavorano in serie siano evidentemente da escludere da questo allargamento delle convenzioni della programmazione regionale. Per quanto riguarda il punto *a*), invece, si può pensare che esistano in sede locale delle realtà che giustificano questa estensione.

LELIO GRASSUCCI. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Viscardi nel proporre al relatore di valutare che una estensione formale di poteri che, in qualche misura, sono già contenuti nell'attuale ordinamento e riconosciuti nel secondo comma, può comportare un inconveniente notevole: quello di indebolire l'affermazione sul ruolo delle botteghe-scuola contenuta nel terzo comma. Tutti abbiamo interesse a valorizzare fortemente questo tipo di artigianato, isolandolo e difendendolo da tutto ciò che non ha alcun rapporto con tale tipo di configurazione dell'iniziativa artigiana.

Da questo punto di vista, sarebbe molto importante che la norma restasse immutata, perché non toglie nulla all'intervento delle regioni ma, nello stesso tempo, isola questo tipo di artigianato. Ci auguriamo che ciò possa consentire, in futuro, interventi – anche in questa direzione – più precisi e meno confusi di quelli che stiamo di fatto praticando con la legge-quadro.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Come ha precisato l'onorevole Viscardi, che ha partecipato ai lavori del comitato informale (continuo a chiamarlo così, ma qualche collega erroneamente lo chiama comitato ristretto), l'emendamento era il frutto di una convergenza unanime. Evidentemente, sono emersi dei ripensamenti; ne prendo atto, anche se sono convinto che questa precisazione non andava a ledere quanto contenuto nel secondo comma dell'articolo 8, che riguarda l'istruzione professionale in generale.

Questa estensione era riferita al problema delle botteghe-scuola che – è vero – hanno prevalenza in settori di carattere artistico, quali quelli alla lettera *c*) e, probabilmente, anche alla lettera *a*) dell'articolo 4 per alcune lavorazioni non di serie, ma che, nel contesto locale, hanno un grande valore sociale. Dato che non c'è più quella convergenza che si era registrata allora, ritiro il mio emendamento 8. 1.

ANDREA BONETTI. Ritiro con rammarico l'emendamento 8. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato*).

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

L'onorevole Righi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica dell'articolo 9 con la seguente: « (Organi amministrativi preposti all'artigianato). ».

9. 1.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Come ho già detto nella relazione, rispetto al passato questi organismi (cioè le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato) sono di carattere amministrativo, dopo che la istruttoria viene svolta dalle regioni; il titolo riconosce questo aspetto, essendo più coerentemente lasciato alle organizzazioni sindacali quello relativo alla rappresentanza. D'altro canto, il primo comma dell'articolo 9 così recita: « Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato »; non si parla, quindi, di organi di rappresentanza. Di conseguenza l'emendamento sul titolo è coerente con la formulazione del primo comma.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Comprendo le osservazioni del relatore, che in parte sono valide. Ma allora mi permetto, seppure impropriamente, di suggerire di riprendere interamente il primo comma, cioè « organi amministrativi e di tutela dell'artigianato ». Se diciamo soltanto: « Organi amministrativi preposti all'artigianato », togliamo quella tutela che è invece prevista nel primo comma. Sono quindi favorevole all'emendamento del relatore qualora lo modifichi nel senso da me proposto.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. È evidente il collegamento tra il titolo dell'articolo 9 ed il successivo articolo 10. Qual è l'obiettivo cui tende l'emendamento proposto dal relatore? Che gli organi di cui all'articolo 10 abbiano funzioni esclusivamente amministrative. Da questo assunto discende poi una logica conseguenza circa la composizione ed i modi di elezione degli organi amministrativi stessi.

Credo sia evidente per tutti come lo emendamento proposto dal relatore sia in contrasto con il disposto del medesimo articolo perché, mentre al primo comma il riferimento testuale è a funzioni amministrative (tenuta dell'albo e accertamento dei requisiti che connotano l'impresa artigiana), successivamente, quando viene fatto riferimento alle leggi regionali che possono attribuire alla commissione compiti diversi e quando si dà a questi organismi il diritto di esprimere un parere sulla programmazione regionale in modo articolato, si attribuiscono funzioni « politiche ». Sarebbe quindi assolutamente sbagliato prevedere nel titolo funzioni meramente amministrative e semmai una modifica può essere fatta in senso estensivo, introducendo le parole « sviluppo », o « qualificazione ».

Vorrei infine considerare che, a mio avviso, quando è stato elaborato il testo al nostro esame (ovvero nelle intenzioni di chi ha presentato le varie proposte di legge) non si è inteso ridurre le funzioni delle commissioni provinciali al puro livello amministrativo. Il fatto che non sia stato ripreso testualmente l'articolo 12 della legge n. 860 del 1956, che definiva i compiti di queste commissioni, non deriva dalla intenzione di ridurne le funzioni: l'intento era quello di tener fede all'impostazione della legge-quadro e di affidare alla regione certe facoltà, senza irrigidire in una classificazione vincolistica compiti e funzioni che sono in movimento.

MAURIZIO SACCONI. Non comprendo questa presa di posizione perché la discussione che si è svolta lungo tutto l'*iter* del provvedimento, circa il modo attraverso il quale si può avviare una impresa artigiana, ha visto uno schieramento laico e di sinistra in favore della tesi della libera

impresa contro qualunque selezione per l'accesso all'albo delle imprese artigiane e quindi per l'esercizio dell'attività. Il risultato è stato quello di aver elaborato un testo che poi è quello approvato dal Senato.

La nostra impostazione non considera l'artigianato come un filtro dell'iniziativa, attuato tramite organi di autogoverno. Le commissioni provinciali sono dunque solo organi amministrativi, ai quali spetta una verifica di legittimità e non di merito ed è contraddittorio riproporre il concetto di organismi di autogoverno, per lo più corporativi, che avrebbero senso se ad essi fosse stata delegata la verifica nel merito delle capacità professionali, cosa questa che non abbiamo voluto. Reintrodurre tale criterio oggi, per una esigenza delle organizzazioni di categoria più che del settore, sembra inopportuno.

Ribadisco dunque che considerare gli organi preposti all'artigianato come titolari di funzioni amministrative risponde ad una visione laica e progressista del settore.

ELIO GIOVANNINI. Mi rendo conto che dietro il collegamento tra il titolo dell'articolo 9 ed il testo del successivo articolo 10 sta una questione di grande rilevanza. Mi domando perciò se non sia inutile anticipare la discussione che dovremo affrontare quando arriveremo all'articolo 10, quando sorgeranno problemi molto più grandi.

Ora, o il relatore modifica anche il testo dell'articolo 9 – ma questa ipotesi contrasta rispetto ai fini che il relatore si pone con riferimento al successivo articolo 10 – ovvero decidiamo di accantonare una discussione che per il momento è solo di carattere formale.

LELIO GRASSUCCI. I colleghi Cerrina Feroni e Giovannini hanno già espresso quanto io volevo sottolineare.

In aggiunta a quanto è stato già detto qui, vorrei fare due considerazioni, molto semplici.

Quest'articolo 9 da una parte, come diceva il collega Cerrina Feroni, è legato al successivo articolo 10, ma dall'altra non lo è, ed ha quindi un suo valore autonomo. Ora, quando, nel titolo dell'articolo, si parla di « rappresentanza e di tutela », il problema riguarda non il livello della nomina dei rappresentanti, ma i rappresentanti in sé. Infatti, se dei gruppi di rappresentanza della categoria (e si parla dei due terzi) sono presenti in questa commissione provinciale, ai fini di tale titolo ha scarso rilievo il come essi ci arrivano, ma ha grande importanza il fatto che ci arrivano.

Allora, si tratta di decidere, con l'articolo 9, se i due terzi di rappresentanti presenti nella commissione ci sono per compiere soltanto degli atti burocratici, o se essi – delegati, nominati o eletti dalla categoria – stanno lì per esprimere le esigenze, le aspettative, i problemi dell'intera categoria.

Questo discorso della rappresentanza è diverso rispetto a quanto diceva prima il collega Sacconi. Qui non si parla di autogoverno, e quindi non si tratta di prefigurare una visione corporativa della società: qui si vuole costituire una sede all'interno della quale una parte delle categorie opera non solo per tutelare il modo con cui si è iscritti o cancellati dall'albo delle imprese artigiane, o con cui si applica questa legge ed altri aspetti inerenti l'attività artigianale, ma anche per esprimere il parere delle categorie, che hanno delegato queste persone, sulla programmazione e sugli interventi delle regioni in materia, e sui comportamenti della pubblica amministrazione. Ripeto che non parliamo di autogoverno, ma di rappresentanza, che è cosa ben differente. Ora, il titolo che ha attualmente l'articolo 9 è collegato, in modo particolare, al punto 2, e, poiché non mi sembra che tra gli emendamenti ve ne sia uno tendente a sopprimere tale punto, ritengo che sarebbe opportuno mantenere il titolo medesimo: invito, pertanto, il relatore a ritirare l'emendamento in discussione.

MICHELE VISCARDI. Con riferimento al titolo, penso che non cambierebbe la sostanza, qualora si adottasse la dizione

« organi amministrativi » in luogo di « organi di rappresentanza », dal momento che ha rilevanza costituzionale la possibilità di rappresentanza degli interessi nei confronti della pubblica amministrazione, e che la commissione in questione non assorbe in sé tutta questa funzione, perché già nell'ordinamento generale sono previste forme per questa rappresentanza. Quindi, non si tratta di collegamento con il punto 2, perché, anche se si prevede la facoltà di esprimere un parere di merito sulla normativa o sulle linee della programmazione regionale, non è contemporaneamente esclusa la possibilità, per le singole associazioni, di confrontarsi con le istituzioni, ai fini della rappresentanza dei loro interessi.

Insomma, il contenuto della norma non cambia con la modifica del titolo: ma mi sembra più giusta la dizione proposta dal relatore, in quanto così il titolo esprime il contenuto della norma stessa. Ed il collegamento con l'articolo 10 è solo apparente, perché in realtà non si modifica l'affermazione del primo e del secondo punto, rispetto ai quali il relatore non propone modifiche.

MAURIZIO SACCONI. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Giovannini, devo dire che, a mio avviso, le questioni sono in effetti connesse, il che giustifica questo dibattito. Perciò, ritengo più opportuno accantonare per il momento questa decisione, ed affrontare il nodo più significativo rappresentato dal successivo articolo 10: solo allora potremo risolvere anche questo problema.

RENATO DONAZZON. Mi pare che il rilievo fatto dall'onorevole Viscardi (anche se vi è una contraddizione tra le sue osservazioni e il suo invito ad accogliere l'emendamento Righi) sia il più corretto, anche in base al contenuto degli articoli.

I colleghi hanno messo in risalto un più stretto rapporto del titolo con il contenuto dell'articolo, ma anche con le ultime due righe del punto 1. Cioè, un conto è che si parli di « organi amministrativi preposti all'artigianato », altro è che si parli di rappresentanza (anche se il titolo non modifica il contenuto dell'articolo), ma di una rappresentanza e di una tutela che trovano nel punto 1 e nel punto 2 precisi riferimenti.

Le ultime righe del punto 1 recano la dizione: « nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali »; questo significa che, proprio perché si tratta di organi di rappresentanza e di tutela della categoria, direttamente espressi dalla stessa legge, le regioni possono assegnare loro alcuni compiti d'indagine conoscitiva, o uno studio, o una particolare iniziativa. Ora - fermo restando che il cambiamento del titolo non modifica il contenuto normativo - nel momento in cui noi ridimensioniamo questi organi ad « organi amministrativi preposti all'artigianato », anche l'ampia impostazione contenuta nel primo e nel secondo punto dell'articolo 9 diminuisce il suo spessore politico. Ora, il compagno Sacconi può anche ritenere questa una vittoria laico-progressista: ma se le vittorie hanno questo spessore, allora egli ne giudichi il valore.

Del resto, anche il sottosegretario Sanese raccomandava di parlare, nel nuovo titolo, almeno di « tutela »: infatti, proprio perché non dobbiamo prenderci in giro, e perché tutti siamo in grado di comprendere i contenuti dell'articolo 9, mi pare che così il titolo sarebbe corrispondente al contenuto politico del punto primo e secondo, e cioè praticamente di tutto l'articolato. Proprio per questo sono contrario alla proposta di accantonamento avanzata dall'onorevole Sacconi, perché ci sia chiarezza tra di noi sul testo approvato all'unanimità dal Senato.

PRESIDENTE. Abbiamo tutti compreso la differenza tra organi amministrativi e organi di rappresentanza. Sarebbe stato opportuno che il Senato avesse uniformato il titolo con il testo, mentre invece il titolo parla di « organi di rappresentanza e di tutela » e il testo parla di « organi amministrativi e di tutela ».

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Non vorrei che questa proposta fosse caricata di trop-

pi significati, nel senso che - come ho detto nella relazione introduttiva e nel corso dei successivi interventi - vi è un processo di maturazione all'interno delle società e del comparto artigiano. Occorre valutare che cosa stanno svolgendo in concreto le commissioni provinciali e le commissioni regionali per l'artigianato; oggi questi organismi stanno svolgendo esattamente i compiti che ho illustrato, cioè compiti prevalentemente amministrativi. Ma se questo è successo, c'è una ragione precisa; essa consiste nel fatto che, come ho detto nella relazione, la rappresentanza politica è stata assunta pressoché totalmente dalle organizzazioni di categoria, le quali hanno un dialogo diretto con le regioni e con gli enti locali. La *ratio* è comunque contenuta nella stessa dizione, perché si parla di compiti amministrativi; ma sono sempre compiti comunque parziali e non totalizzanti. Dato, però, che mi sembra di capire che si sarebbe disposti ad introdurre l'altro argomento della tutela, propongo un nuovo testo dell'emendamento 9. 1:

Sostituire la rubrica dell'articolo 9 con la seguente: « (Organi amministrativi e di tutela dell'artigianato) ».

In tal modo si riprenderebbe la formulazione del primo comma dell'articolo 9.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Propongo il seguente subemendamento all'emendamento 9. 1 nel nuovo testo modificato dal relatore:

Dopo le parole: « di tutela » *aggiungere le seguenti*: « e di sviluppo ».

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Se noi aggiungiamo le parole « e di sviluppo » rientriamo nella contraddizione di cui ho parlato prima. Si tratta di una questione che riguarda l'azione delle regioni, quindi è contenuta semmai nella sostanza dell'articolo 1; perché vogliamo inserirla a questo punto, quando è un potere proprio delle regioni ? Dobbiamo mantenere questo potere nell'ambito regionale, perché anche quando voi invocate il potere della Commissione regionale, si tratta comunque di delega parziale del potere delle regioni. Esprimo, quindi, parere contrario al subemendamento Cerrina Feroni, in quanto esso limita le possibilità delle regioni.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sembra che questa discussione si stia caricando di contenuti eccessivi. L'articolo 9 fu discusso moltissimo al Senato, ed ebbe un voto favorevole da tutti i gruppi. Avevo proposto, quindi, di limitarci a riprendere il primo comma; non è cambiando un titolo che si risolve il problema. Ritengo che sarebbe sufficiente la dizione suggerita dal relatore, anche se non ho motivi per oppormi al subemendamento Cerrina Feroni.

LELIO GRASSUCCI. La mia opinione è di accogliere il saggio consiglio del sottosegretario, nel senso che il titolo potrebbe restare così come è. Se la maggioranza ritiene che la saggezza del sottosegretario sia un po' eccessiva, allora, poiché il dibattito su tale questione si è caricato di altri significati, sarebbe opportuno accantonare l'articolo 9 e passare a quello successivo.

PRESIDENTE. Mi parrebbe eccessivo accantonare un articolo solo perché non si raggiunge un accordo sulla rubrica, tanto più che la questione è ininfluente per quanto riguarda il contenuto dell'articolo stesso.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Nella valutazione degli emendamenti non deve sfuggire a nessuno - a noi non sfugge, è sfuggito al relatore, mentre il Governo è inerte - che tutte le modifiche possono portare alla riapertura di un « contenzioso » con il Senato. Pertanto, se attribuiamo importanza alla rapida approvazione di questo provvedimento, dobbiamo valutare l'esatta portata che riveste l'insistere sugli emendamenti.

Fino a questo momento abbiamo modificato tutti gli articoli del provvedimen-

to, e se alcuni necessitavano di una rettifica, molte volte gli stessi proponenti hanno riconosciuto che si trattava di emendamenti di relativa importanza. Voglio perciò ribadire, nel momento in cui stiamo per modificare anche l'articolo 10, la validità dei presupposti da cui è partito l'onorevole Grassucci nel suo primo intervento.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Nel corso della discussione sono stati ritirati moltissimi emendamenti, anche di notevole rilievo oltre che di carattere formale. Pensavo che, ogni qualvolta veniva accolta una modificazione, se ne accettase tranquillamente la motivazione: mi lascia perciò perplesso il modo in cui ora stiamo procedendo e tuttavia mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Grassucci di accantonare l'articolo 9 ed i relativi emendamenti.

(*È approvata*).

Prima di passare all'articolo successivo, comunico che ho ricevuto dalle quattro organizzazioni di categoria (Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI) una lettera, a proposito dell'articolo 10, della quale do lettura:

« Gentile onorevole,

le sottoscritte Confederazioni sindacali Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI rinnovano il proprio ringraziamento per l'incontro informale svoltosi il 5 corrente in merito alla proposta di legge-quadro sull'artigianato.

Riconfermano la volontà espressa in tale occasione, di voler approfondire compiutamente l'esame dei principali aspetti della normativa al fine di pervenire ad alcune ipotesi di perfezionamento dell'attuale articolato.

Nella convinzione che tale intendimento possa essere apprezzato nel quadro degli interessi generali cui si indirizza l'attività parlamentare, si permettono di prospettare l'opportunità di non pervenire ad un acceleramento della discussione attualmente in corso, onde permettere loro, ovviamente in tempi solleciti, di far conoscere il proprio pensiero.

La normativa in questione ha avuto finora un *iter* lungo e travagliato, ed in questo senso mentre si rinnova l'apprezzamento per la tempestività con cui la Commissione che Lei presiede ha affrontato l'argomento, si ritiene doveroso sottolineare d'altra parte come il preannunciato comune impegno delle sottoscritte potrebbe ragionevolmente costituire un utile contributo ad una soddisfacente soluzione del problema.

Nel ringraziarLa fin d'ora per l'attenzione che vorrà dedicare alla presente, porgono i migliori saluti ».

Le organizzazioni sindacali si riferiscono all'articolo 10 per il quale non credo che si registrerà l'unanimità di consensi. Dunque anche se l'audizione delle Confederazioni avvenne in via informale, sulla base dell'accordo dei gruppi, la Commissione potrebbe accogliere la richiesta che viene avanzata con questa lettera, sospendendo la discussione in attesa che le quattro organizzazioni sindacali trovino un accordo che, sia chiaro, non dovrà essere automaticamente recepito dalla Commissione, sempre sovrana nelle sue decisioni.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Se è vero che le organizzazioni di categoria stanno lavorando per trovare un accordo al loro interno e per elaborare una proposta che in qualche modo possa contribuire alla migliore conclusione dei nostri lavori, non ho alcuna obiezione alla richiesta avanzata, purché il rinvio non sia di eccessiva durata. In altre parole, a fronte dell'impegno più volte manifestato dalle forze politiche presenti in Commissione per una rapida approvazione del provvedimento, sarebbe opportuno un analogo impegno da parte loro.

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza ha già deliberato di proseguire nella seduta di mercoledì prossimo l'esame di questo provvedimento.

LELIO GRASSUCCI. Vorrei sottolineare tre punti della questione. Il primo è che, come ho già detto all'inizio della seduta, la maggioranza attribuisce al provvedimento in esame rilevanza ed urgenza, come del resto è apparso anche sugli organi di stampa. Il secondo punto è che, a fronte di tale rilevanza ed urgenza, è stata richiesta e concessa una deroga per permettere la riunione di questa Commissione anche in concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

In terzo luogo, questa è una materia di grande rilievo. Teniamo conto del fatto che, al riguardo, già conosciamo le opinioni delle associazioni, della categoria degli artigiani e della totalità degli attuali responsabili delle commissioni provinciali per l'artigianato, i quali, in un convegno recentemente tenutosi (al quale abbiamo partecipato, tra i qui presenti, il relatore ed io) hanno espresso molto chiaramente il loro pensiero.

Il gruppo comunista ritiene che le disposizioni contenute in questa proposta di legge non siano contrattabili con le organizzazioni di categoria, e che ci troviamo di fronte ad un problema che esso non intende demandare a tali associazioni. Perciò, se la richiesta di rinvio della discussione nasce dall'esigenza di un'ulteriore riflessione sulla materia da parte del relatore, non abbiamo difficoltà ad accoglierla, mentre se essa è il frutto di un'esigenza esterna, siamo contrari a sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Devo far presente che l'audizione dei rappresentanti di categoria è stata un'iniziativa autonoma dei capigruppo, e non della Presidenza.

MICHELE VISCARDI. Ci troviamo di fronte ad una richiesta delle organizzazioni di categoria circa la quale le forze politiche possono esprimere un parere nel senso richiesto, come indicato dal presidente, o viceversa ritenere, nella loro autonomia, di proseguire il dibattito. Non so se il collega Grassucci intenda pronunziarsi esplicitamente sull'accoglimento del rinvio proposto dal presidente, tenendo conto della lettera inviata dalle organizzazioni di categoria, o viceversa voglia continuare l'esame per licenziare il provvedimento di legge. La maggioranza, di fronte a questa richiesta, non ha problemi di rinvio. Essa ritiene, in linea di correttezza, di poter sospendere la discussione, ma non è più d'accordo a farlo se da ciò dovesse derivare una diversa valutazione sulle conclusioni della legge.

O tutte le forze politiche concordano su tale opportunità, o altrimenti una decisione del genere non si può addossare alla responsabilità del relatore, in quanto questi deve pronunciarsi sugli emendamenti, e non sulle opportunità politiche.

LELIO GRASSUCCI. La posizione che ho espresso non voleva essere sottile né furbesca. Se la maggioranza non ha problemi, per cui non chiede il rinvio, di certo questi problemi non li ha l'opposizione. Se il relatore è tranquillo nella valutazione della legge e degli emendamenti presentati, e non ha bisogno di ulteriore riflessione, non vedo perché si debba rinviare la seduta, dal momento, poi, che il presidente ha già correttamente previsto che, se non si termina oggi l'esame dell'articolato, si può continuare la settimana prossima. Se, allo stato dei fatti, la maggioranza ritiene che la deroga sia sufficiente e che basti quanto abbiamo concluso finora, lo decida. Non vedo perché sia necessario il consenso dell'opposizione, quando noi abbiamo sempre detto che intendiamo procedere; su questo punto non esistono per noi problemi di contrattazione con la categoria, perché si tratta di grossi interessi, di diritti soggettivi, di problemi, insomma, che vanno ben al di là degli interessi di una categoria. Se la maggioranza non ha particolari problemi per accogliere un rinvio, lo faccia; il gruppo comunista è favorevole all'ulteriore seguito della discussione.

PRESIDENTE. La deroga non è stata chiesta da nessuno di noi, e tanto meno dal presidente della Commissione. Mi risulta che tale deroga, proposta da un ca-

pogruppo in sede di Conferenza dei capigruppo, è stata accettata all'unanimità: almeno così mi è stato riferito.

Comunque, avendo ascoltato le opinioni della maggioranza e dell'opposizione, mi sembra di poter concludere che la proposta di una breve sospensione della discussione non è appoggiata. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la Commissione prosegue nella discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

(*Commissione provinciale per l'artigianato*).

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al precedente articolo 5, e designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative su base provinciale;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione su designazione delle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

c) da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro.

10. 1.

Il relatore, onorevole Righi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 aggiungere il seguente:

« Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti ».

10. 2.

Al quarto comma dell'articolo 10 sostituire la parola: « elezione » *con la seguente*: « designazione ».

10. 3.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma dell'articolo 10 sostituire la parola: « elezione » *con la parola*: « designazione ».

10. 4.

Per quanto concerne l'emendamento 10. 1, non essendo presente il proponente, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento 10. 2.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Questo emendamento intende essere un necessario completamento del testo del Senato che, avendo previsto la composizione di due terzi della commissione, ha lasciato indefinito il rimanente terzo. Io propongo per-

tanto di individuarlo nei rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e in alcuni esperti.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10. 2. Tenendo presente il dibattito svoltosi al Senato, nessuno ha mai inteso limitare la presenza di queste rappresentanze nel terzo rimanente.

RENATO DONAZZON. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10. 2; desidero inoltre aggiungere che questa mattina non intendiamo stravolgere le intese raggiunte tra di noi. Effettivamente su questo punto abbiamo riflettuto, e si tratta dell'unico punto - assieme a quello relativo ai consorzi - sul quale si è registrata una unità di intenti tra coloro che hanno partecipato alla discussione. L'articolo 10, infatti, non dice sostanzialmente nulla sulle nomine dei rappresentanti delle varie organizzazioni non riferite direttamente agli artigiani. Per questo riteniamo opportuno che si stabilisca con legge che le rappresentanze devono essere delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, e dell'INPS, anche per i rapporti che esistono e le conflittualità che insorgono all'atto dell'iscrizione delle imprese artigiane; un comitato composto da tali rappresentanze consente all'interessato di accelerare i tempi di iscrizione. Deve essere inoltre garantita la rappresentanza dell'ufficio provinciale del lavoro, per i suoi rapporti di tipo generale e sindacale. Abbiamo discusso molto anche sulla presenza di esperti e sul loro carattere; abbiamo convenuto che saranno le regioni a stabilire quale tipo di esperti nominare all'interno della commissione, tenendo presente che questi potrebbero essere anche di varia natura. Come i colleghi sanno, la rappresentanza non può comunque superare un terzo dei componenti, e all'interno di questo terzo le regioni a loro volta decidono i criteri per la nomina dei vari rappresentanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 2.

(*È approvato*).

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* Desidero illustrare il mio emendamento 10. 3. C'è un punto in cui si è manifestato dissenso sia durante i lavori preparatori sia durante la discussione; infatti, mentre alcuni vogliono mantenere il sistema elettivo, altri ritengono che queste commissioni (specialmente dopo l'introduzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha definito i compiti delle regioni) abbiano assunto un carattere amministrativo-burocratico più che di rappresentanza, lasciando così tale rappresentanza alle organizzazioni sindacali di categoria. Da questo punto di vista, ritengo più opportuno che, anziché procedere alle elezioni, si attui una designazione da parte delle regioni, che non potrà né modificare né stravolgere le varie realtà rappresentative regionali. Anche in questo caso, ritengo che tale punto sia stato eccessivamente caricato di significati politici. Ricordo infine che queste sintetiche motivazioni riprendono le argomentazioni che ho avuto modo di svolgere più ampiamente nella relazione.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Credo che debba essere chiaro a tutti noi che questo è il nodo fondamentale di fronte al quale ci troviamo, ed è un punto che noi non riteniamo transigibile. Abbiamo cercato con molta lealtà di costruire un testo unitario e il più possibile aderente a quello del Senato; ma una modifica dell'articolo 10 rappresenterebbe un ostacolo insormontabile all'ulteriore svolgimento dell'*iter* del provvedimento in sede legislativa. Questa non è una minaccia, è una esplicitazione della nostra posizione.

Poiché non credo che sia impossibile un ripensamento da parte della maggioranza, e poiché sappiamo che all'interno della maggioranza esistono - come è lecito e legittimo - posizioni diverse intorno a tale questione, vorrei richiamare brevemente alcune considerazioni all'attenzione dei colleghi. Nel momento in cui affermiamo che le commissioni provinciali per

l'artigianato si compongono non attraverso l'elezione bensì mediante designazione da parte delle regioni, da un lato apriamo un campo di grande incertezza: la designazione, infatti, è parola generica che troverà poi in ogni regione regolamentazioni diverse, ed esiste un rischio oggettivo di apertura di un contenzioso infinito, di una lottizzazione, di formazione di clientele. Dall'altro lato, non possiamo dimenticare che non siamo in fase di prima lettura, ma stiamo esaminando un testo già approvato da un ramo del Parlamento e che quindi ha assunto un suo significato. Questo fatto non deve essere sottovalutato da nessuno. Introducendo il principio della designazione, metteremmo in discussione tre questioni.

In primo luogo non ritengo che le organizzazioni rappresentino o debbano necessariamente rappresentare l'intero universo degli artigiani. Proprio in una fase in cui si discute in tutte le sedi della crisi di rappresentanza delle organizzazioni sindacali il voler obbligatoriamente imporre la composizione delle commissioni provinciali, attraverso la designazione delle rappresentanze sindacali, significa accentuare quella crisi, danneggiando il rapporto dialettico, che invece deve essere recuperato, tra rappresentante e rappresentato.

Per noi il problema non è quello di calcolare la consistenza numerica delle singole organizzazioni: il problema è quello relativo alla libera espressione degli artigiani. Potremo decidere nel modo che più riterremo opportuno, ma non possiamo dimenticare che sulla questione gli artigiani sono molto sensibili e la scelta che il Parlamento si accinge a compiere riveste un particolare significato per una vasta categoria di cittadini.

Va poi considerato che l'elezione prevista per la commissione provinciale rappresenta l'unico momento di espressione di volontà per la formazione di questi organi, considerando anche le commissioni regionali ed il consiglio nazionale. Negare dunque l'elezione in prima istanza per le commissioni provinciali avrebbe conseguenze anche per la composizione degli organi di secondo grado. Si tratterebbe di un arretramento immotivato rispetto alla legislazione vigente, che nessuno finora ha mai messo in discussione, ed assumerebbe il valore di denegazione di responsabilità all'interno della categoria degli artigiani, quasi che fossero *minus habens* e non potessero esprimere una propria rappresentanza elettiva se non attraverso l'organizzazione sindacale.

Introdurre il principio della designazione avrebbe anche un'altra conseguenza aberrante, quella cioè di trasformare le organizzazioni sindacali, che devono essere libere e volontarie, in una specie di « sindacato di Stato » poiché sarebbe l'unico canale legittimo attraverso il quale gli artigiani si potrebbero esprimere. È questa una considerazione di fronte alla quale non si può restare indifferenti. Altre ne potranno aggiungere i colleghi del gruppo comunista, nella speranza che ci sia un momento di riflessione da parte della maggioranza, per non creare le condizioni per la rimessione in aula del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della delicatezza della discussione e credo che sia comune la volontà di pervenire il più presto possibile all'approvazione della legge-quadro sull'artigianato.

In considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, propongo quindi di sospendere la seduta e di rinviare a giovedì prossimo il seguito della discussione, accantonando l'articolo 10 che, insieme al precedente articolo 9, potrà costituire oggetto di ulteriore riflessione; sarà mio dovere cercare, per quanto possibile, di conciliare le varie posizioni qui espresse.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO